

LIBERAZIONE ANTICIPATA – LIBERAZIONE ANTICIPATA SPECIALE EX ART. 4 D.L. N. 146 DEL 2013, CONV. CON MOD. IN L. N. 10 DEL 2014 – APPLICABILITÀ AI CONDANNATI AMMESSI ALLA DETENZIONE DOMICILIARE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI SUI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA - ESCLUSIONE.

In tema di liberazione anticipata “speciale”, di cui all’art. 4 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito, con modificazioni, in l. 21 febbraio 2014, n. 10), la Prima sezione della Corte di cassazione ha affermato che tale istituto non si applica ai condannati ammessi alla detenzione domiciliare, anche nelle ipotesi in cui la misura alternativa alla detenzione sia stata disposta, ai sensi dell’art. 16 nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, in l. 15 marzo 1991, n. 82), in favore di condannati che hanno collaborato con la giustizia.

Cass., Sez. I, Pres. Giordano, Rel. Boni, sentenza n. 16656/2015, 16 gennaio 2015 Cc., dep. 21 aprile 2015, P.M. Gialanella (concl. conf.).